

N° 063220459

Via Pedemonte n. 12
Tel. 06.3215746 - 06.3215749

Fax 06.3220459

Rep. n. 41508

Racc. n. 7811

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiecimilaquindici novembre

(15 novembre 2010)

In Roma, nel mio studio in via Federico Cesi n. 72. Avanti me Antonio Mazzocca, Notaio in Roma, iscritte presso il Collegio Notarile di questo Distretto, sono comparsi i Signori:

- OLDANI Renzo, nato a Varese il quattro aprile 1955, domiciliato per la carica ove appresso, qui agente ed intervenuto nella qualità di Presidente, avente i poteri di sottoscrizione del presente atto in legale rappresentanza della "Società Ciclistica Alfredo Binda- Associazione sportiva dilettantistica", con sede in Varese, Piazza Milita Ignoto n. 4, C.F. 95004260121, P. IVA 02455890125, avente gli occorrenti poteri in base al verbale dell'Assemblea degli Associati in data 10 novembre 2010 che, in originale, firmato dai Componenti e da me Notaio, previa dispensa dalla lettura si allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante;

- SAVIO Giovanni, nato a Torino il 16 aprile 1948, domiciliato per la carica ove appresso, qui agente ed intervenuto in rappresentanza della Società a responsabilità limitata "Team Gatti srl", con sede in Torino, via Montemagno n. 65, capitale sociale € 10.000,00 i. v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino, C.F. e P. IVA 10202330014, R.E.A. TO 1113840, in base alla procura rilasciata dall'Amministratore Unico e legale rappresentante della medesima Società Signor SANNINO Marco, nato a Torino il primo febbraio 1973, a rogito del Notaio Angelo Chianale di Torino in data 11 novembre 2010 rep. 65479, che in originale, previa dispensa dalla lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "B" per farne parte integrante;

- BONUCELLI Claudia, nata a Camaiore (LU) il 23 novembre 1982, domiciliata per la

Registrato Ufficio

Entrata al Registro il 16 NOV. 2010
N. 3109 Serie AT

063220459

carica ova appresso, qui agente ed intervenuto nella qualità di Assessore al Turismo del Comune di Camiolo, con sede in Camiolo, piazza S. Bernardino da Siena n. 6, C.P.00190560466, avante gli occorrenti poteri in base alla deliberazione della Giunta Comunale n. 466 del 15 novembre 2010 che, in copia conforme all'originale, previa dispensa dalla lettura, si allega al presente atto sotto la lettera "C" per farne parte integrante;

- DE PAOLIS Ivan, nato a L'Aquila il 19 maggio 1974, domiciliato per la carica ova appresso, qui agente ed intervenuto nella qualità di Amministratore Unico avente i poteri di sottoscrizione del presente atto in legge rappresentanza della Società a responsabilità limitata "Abruzzo Team srl" con sede in L'Aquila, via di Sfrizzoli n. 28, capitale sociale €10.000,00 i.v., iscritta nel Registro delle Imprese con numero di iscrizione e C.F. 01736970663, R.E.A. AQ 120665.

Detti Comparenti, dell'identità personale e qualità dei quali lo Notaio mi sono reso certo, dichiarano di essere tutti cittadini italiani, dopodiché convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1) - E' costituita tra i Comparenti, sempre nelle predette rispettive qualità, una Associazione avente la denominazione:

"LEGA DEL CICLISMO PROFESSIONISTICO"

appresso denominata "Associazione" ovvero "Lega".

Art. 2) - L'Associazione ha sede in Milano.

I Comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale della Associazione è in Piazza Luigi di Savoia n.2.

Possono essere istituite, nelle forme di legge, sedi secondarie e strutture distaccate nell'intero territorio nazionale ovvero all'estero.

Art. 3) - La durata dell'Associazione è fino al 31 (trentuno) dicembre 2.050 (duemilcinquanta), e può essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, nelle forme di legge.

Art. 4) - L'Associazione è apolitica e non ha fini politici né fini di lucro. Essa ha lo scopo

063220459

di promuovere, regolamentare, organizzare e sviluppare l'attività ciclistica professionistica attraverso: l'emanazione di regolamenti organizzativi di associazione e di attività degli Associati; la titolarità dei diritti di immagine del ciclismo professionistico; la rappresentanza degli Associati nei loro rapporti con la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) ed in campo internazionale; la predisposizione, secondo le disposizioni della FCI, del calendario delle gare professionistiche su strade italiane e l'approvazione dei programmi di gara, la predisposizione con le categorie interessate del contratto-tipo e degli aspetti assicurativi e previdenziali, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI, dell'Unione Ciclistica Internazionale, della FCI e dei suoi Organi.

Art. 5) - I mezzi finanziari e patrimoniali, occorrenti per il conseguimento degli scopi dell'Associazione, sono costituiti:

- a) dalla quota associativa e da ogni altra quota o contributo che l'Assemblea o il Consiglio Direttivo stabilisce a carico degli Associati;
- b) dalla percentuale sull'incasso, al netto delle imposte, derivante dalle manifestazioni con ingresso a pagamento organizzate dagli Associati, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
- c) dal contributo, periodicamente concordato con l'Ente Organizzatore anche con riferimento ai contratti di cessione dei diritti televisivi sulle manifestazioni inserite nel calendario, per sostenere le spese dell'attività della Associazione;
- d) dalle ammende ovvero da ogni altra sanzione di carattere patrimoniale inflitta agli Associati per le infrazioni da loro commesse;
- e) dai contributi di ogni natura ovvero da qualsiasi altro provento od introito che a qualunque titolo pervenga all'Associazione, compresi gli utili derivanti dalle partecipazioni.

Art. 6) - Il primo Consiglio Direttivo, che resterà in carica fino al termine del quadriennio olimpico in corso, sarà nominato nella prima Assemblea dell'Associazione che viene sin da

063220459

ora convocata per il 30 novembre 2010 alle ore 15,00 (quindici virgola zero zero) presso la sede della Associazione.

Ciascuno dei nominati accetterà la rispettiva carica, nei modi e termini di legge, e conseguentemente dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza.

Art. 7) - Le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione dell'Associazione, sui diritti e gli obblighi degli associati e sulle condizioni della loro ammissione, sono regolati dallo Statuto Associativo che, previa dispensa dalla lettura, firmato dai Componenti e da me Notaio, si allega al presente atto sono la lettera "D" per farne parte integrante.

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della Associazione.

Richiesto

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a mia direzione da persona di mia fiducia ed in parte da me su un foglio per quattro pagine, e ho dato lettura di esso ai Componenti che lo confermano ed approvano e pertanto meco lo sottoscrivono alle ore 18,00 - (dieci e minuti zero zero).

F.to: Renzo Oldani N.Q.

F.to: Giovanni Savio n.q.

F.to: Claudia Bonucelli n.q.

F.to: Ivan De Paolis n.q.

F.to: Antonio Mazzecca Notaio

Impronta del Sigillo

Allegato "D"
 raccolta G.F.M.

TITOLO I - LA LEGA

ART. 1 - COSTITUZIONE, NATURA, SCOPI E SEDE

- (1) Ai sensi degli artt. 36 e segg. c.c. è costituita una Associazione con la seguente denominazione
LEGA DEL CICLISMO PROFESSIONISTICO
 d'ora in avanti per brevità definita come "LEGA".
- (2) La Lega associa in forma privatistica le Società Sportive definibili italiane anche in base alle norme dell'U.C.I. che si avvalgono delle prestazioni di corridori professionisti così come definiti dalla Legge 23.03.1981 n. 91, gli Enti Organizzatori che organizzano gare iscritte nel calendario professionistico internazionale e nazionale, in qualunque forma societaria costituiti e gli Enti aggregati, così come definiti dall'articolo 3 dello Statuto della FCI.
- (3) La Lega ha lo scopo di promuovere, regolamentare, organizzare, sviluppare l'attività ciclistica professionistica.
- (4) La Lega ha durata illimitata, non ha scopo di lucro e gli eventuali avanzi sono obbligatoriamente reinvestiti nell'attività associativa.
- (5) La Lega, per il raggiungimento delle proprie finalità, ha funzioni rappresentative degli associati, svolgendo i compiti e le attribuzioni conseguenti.
- (6) In particolare, la Lega:
 - a) regola l'attività delle Società Sportive, degli Enti Organizzatori e degli Enti aggregati associati;
 - b) quale titolare dei diritti collettivi di immagine del ciclismo professionistico e dei relativi marchi e loghi della Lega, ne esplica le conseguenti facoltà;
 - c) su mandato specifico di associati, assiste nella negoziazione e tutela i diritti loro spettanti in tema di diffusione radio-televisiva, di immagine e comunicazione;
 - d) rappresenta gli associati nei loro rapporti con la F.C.I. e in campo internazionale;
 - e) detta, con il Regolamento Organizzativo, le norme di associazione e di attività delle Società Sportive, degli Enti Organizzatori e degli Enti aggregati;
 - f) predispone, secondo le indicazioni della FCI, il calendario delle gare professionistiche italiane su strada che figurano nel calendario mondiale e continentale dell'U.C.I. e quello nazionale e ad ingaggio e approva i relativi programmi di gara;
 - g) predispone con i rappresentanti delle categorie interessate il contratto tipo e gli aspetti assicurativi e previdenziali;
 - h) cura la tutela e la promozione dell'immagine del movimento ciclistico professionistico italiano;
 - i) assolve ad ogni altro compito demandato dagli associati.

063220459



- (7) La Lega conduce la propria gestione amministrativa sotto il controllo del Collegio dei Sindaci e il Consiglio Direttivo de' redigono annualmente l'Assemblea.
- (8) Allo scopo di facilitare la realizzazione dei fini istituzionali, la Lega ha facoltà di effettuare tutte le operazioni necessarie ed opportune, compresa ogni operazione finanziaria con privati o con Enti pubblici e banche, nonché di assumere ogni altra iniziativa ritenuta necessaria ed opportuna per il perseguimento dei suoi scopi.
- (9) In particolare, la Lega, con delibera del Consiglio Direttivo, con la preventiva approvazione della FCI, può promuovere la costituzione di società od organismi aventi lo scopo di gestire servizi, assumere iniziative e quant'altro sia direttamente od indirettamente attinente al ciclismo professionistico, compresa l'assunzione di interessenze o partecipazioni in società, consorzi od imprese aventi fini sportivi in ambito professionistico.
- (10) La Lega ha sede in Milano, nei locali all'uso destinati con delibera del Consiglio Direttivo.



[Handwritten signature]

TITOLO II - COMPONENTI DELLA LEGA

ART. 2 - ASSOCIAZIONE

- (1) Possono associarsi alla Lega:
 - (a) le Società Sportive definibili italiane anche in base alle norme dell'U.C.I.;
 - (b) gli Enti Organizzatori, affiliati alla FCI che organizzano gare iscritte nel calendario professionistico internazionale e nazionale in qualunque forma societaria costituiti;
 - (c) Gli Enti Aggregati, così come definiti dall'art. 3 dello statuto FCI che svolgano attività nel campo del ciclismo professionistico.

ART. 3 - INTERLOCUTORI

- (1) Interlocutori diretti dell'attività della Lega sono le associazioni di categoria riconosciute delle Società sportive, degli Enti Organizzatori, degli atleti e dei Direttori Sportivi.

ART. 4 - MODALITA' DI ASSOCIAZIONE

[Faint text and signatures at the bottom of the page]



Le Società Sportive e gli Enti Organizzatori entrano a far parte della Lega a seguito di domanda di associazione.

- (2) I termini e le modalità per l'associazione alla Lega sono fissati nel Regolamento Organizzativo deliberato dal Consiglio Direttivo.
- (3) Sulle richieste di associazione è competente a decidere il Consiglio Direttivo con propria deliberazione, sentito il parere della Commissione Associazione e Tesseramento.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

- (1) Gli associati cessano di far parte della Lega:
 - a) per recesso, esercitato secondo legge;
 - b) per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di reiterata inosservanza degli obblighi nascenti da Statuto, regolamenti e delibere e per morosità nel pagamento di quote associative, di contributi e di sanzioni;
 - c) per radiazione;
 - d) per fallimento, messa in liquidazione o scioglimento;
 - e) per ogni altra ipotesi prevista dalle norme vigenti.

TITOLO III - ORGANI DELLA LEGA

ART. 6 - ORGANI DELLA LEGA E LORO NATURA

- (1) Gli organi della Lega sono deliberativi, amministrativi ed esecutivi, di controllo, operativi, consultivi e di giurisdizione interna.
- (2) Sono organi deliberativi:
 - l'Assemblea
 - Il Consiglio Direttivo
 - Il Consiglio di Presidenza
 - Il Presidente
- (3) E' organo amministrativo ed esecutivo:
 - Il Segretario
- (4) E' organo di controllo interno:
 - il Collegio dei Revisori
- (5) Sono organi operativi e consultivi:
 - la Commissione Tecnica
 - la Commissione Associazione e Tesseramento
 - I Comitati e le Commissioni nominati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo

- ((6) E' organo di giurisdizione interna:
- il Collegio Arbitrale



CAPO I - L'ASSEMBLEA

ART. 7 - ATTRIBUZIONI

- (1) L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i componenti ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea:

- a) elegga i sei componenti del Consiglio Direttivo, come previsto dal successivo art. 18;
- b) elegga i componenti del Collegio dei Revisori;
- c) determina gli indirizzi programmatici dell'attività ed in particolare quelli relativi alla gestione sportiva, organizzativa e promozionale;
- d) delibera sulla relazione morale, tecnica e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- e) delibera il rendiconto consuntivo annuale della gestione della Lega;
- f) delibera le modifiche allo Statuto della Lega;
- g) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

ART. 8 - COMPOSIZIONE

- (1) L'Assemblea è costituita dalle Società Sportive, dagli Enti Organizzatori e dagli Enti Aggregati associati alla Lega alla data di convocazione dell'Assemblea.
- (2) Le Società Sportive, gli Enti Organizzatori e gli Enti Aggregati associati sono rappresentati in Assemblea dal proprio rappresentante legale o da altra persona, da questi espressamente delegata, facente parte della Società Sportiva o dell'Ente, a condizione che non sia tesserata nei ruoli tecnici.
- (3) Le Società Sportive, gli Enti Organizzatori o gli Enti Aggregati associati possono delegare un altro associato, appartenente alla medesima categoria, a partecipare all'Assemblea. Il delegato non può rappresentare più di un altro associato.
- (4) Il mandato o la delega debbono essere rilasciati per iscritto e devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'associato.

[Handwritten signature]

Lega Calcio Professionistica

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

063220459

- (6) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e le persone invitate dal Presidente della Lega.
- (7) Il diritto di voto spetta agli associati alla data di convocazione dell'Assemblea.
- (8) L'attribuzione dei voti agli associati avviene nel rispetto del principio di parità elettorale della categoria delle Squadre con quella degli Organizzatori.
- (9) Prima di procedere alla convocazione di un'Assemblea di Lega, il Consiglio Direttivo pubblica l'elenco degli associati aventi diritto di voto, divisi nelle due categorie e determina i coefficienti di voto necessari per garantire l'effettiva parità complessiva dei voti assegnati a ciascuna delle due categorie.

ART. 9 - RAPPRESENTANZA DEGLI ASSOCIATI

- (1) Il nominativo delle persone legittimate, direttamente o per delega, a rappresentare nell'Assemblea gli associati nonché la carica sociale dalle stesse ricoperta debbono risultare dalla documentazione depositata presso la Segreteria della Lega in data anteriore alla convocazione dell'Assemblea, a pena di esclusione dal diritto di partecipazione alla riunione.

ART. 10 - CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

- (1) L'Assemblea è convocata dal Presidente della Lega:
- almeno una volta all'anno, normalmente al termine di ogni anno solare e comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo;
 - ogni quattro anni, per il rinnovo delle cariche associative;
 - per deliberare sulle modifiche allo Statuto della Lega ed in tutti i casi in cui sia ritenuto utile od opportuno dal Consiglio Direttivo o la convocazione sia stata motivatamente richiesta da almeno cinque Società Sportive e/o Enti Organizzatori e/o Enti aggregati associati.
- (2) L'Assemblea è convocata, anche fuori degli uffici della Lega, con raccomandata a.r. spedita agli associati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio risultante dal libro degli associati.
- (3) L'Assemblea delibera in modo vincolante esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- (4) L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto a voto.
- (5) Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli associati aventi diritto a voto.

063220459

ART. 11 - FORMAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

- (1) Nella convocazione devono essere indicati giorno, luogo e ora di prima e seconda convocazione dell'Assemblea e la formulazione provvisoria dell'ordine del giorno.
- (2) Gli associati che intendano iscrivere argomenti all'ordine del giorno debbono far pervenire richiesta scritta alla Segreteria della Lega almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Richieste pervenute successivamente a tale scadenza non possono essere tenute in alcun conto.
- (3) A cura della Segreteria sarà reso noto l'ordine del giorno definitivo, con almeno 48 ore di anticipo.

ART. 12 - DIREZIONE DELL'ASSEMBLEA

- (1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Lega o, in sua assenza, da persona scelta dagli intervenuti aventi diritto di voto; il Segretario, salvo che non sia il Notaio rogante, viene nominato dall'Assemblea.

ART. 13 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

- (1) Possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo della Lega i cittadini italiani maggiorenni, in possesso dei requisiti prescritti dall'art.3 del D.P.R. 20 marzo 1986, n.157 e successive modificazioni ed integrazioni.
- (2) Per l'elezione alle cariche sociali prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea, la candidatura deve pervenire alla Segreteria della Lega almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La candidatura presentata o comunque pervenuta successivamente a tale scadenza non può essere presa in considerazione.
- (3) Ciascun associato ha diritto di presentare un candidato per ciascuna carica da eleggere. L'accettazione è presunta, salvo diversa espressa dichiarazione scritta di rifiuto sottoscritta dall'interessato. E' vietata la candidatura per più di una carica e, nel caso, il candidato deve scegliere preliminarmente rispetto alle votazioni.
- (4) Le candidature divise per le cariche da eleggere sono rese note a mezzo stampa quotidiana a cura della Segreteria della Lega.

ART. 14 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO

- (1) Le operazioni di verifica dei poteri e di determinazione della composizione definitiva della forza votante dell'Assemblea sono svolte da un'apposita

Lega Ciolino Professionisti

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Vertical handwritten signature or scribble on the left margin]

063220459

Commissione, all'uopo nominata in precedenza dal Consiglio Direttivo, composta di tre membri non aventi diritto a voto.

(2) Ogni questione o controversia insorta circa il diritto di partecipazione all'Assemblea è decisa, in prima istanza, dalla Commissione Verifica Poteri e, in seconda definitiva istanza, dalla stessa Assemblea, a maggioranza semplice, con l'astensione, in ogni caso, delle parti interessate.

(3) Nel caso in cui si debba procedere ad elezioni, l'Assemblea nomina, inoltre, su proposta del Presidente, il Collegio degli Scrutatori, scegliendone i componenti tra i presenti, con esclusione dei candidati.

ART. 15 - VOTAZIONI E DELIBERAZIONI

- (1) Le votazioni si svolgono di norma per alzata di mano. Le votazioni per appello nominale o a scrutinio segreto sono ammesse qualora ne faccia richiesta almeno un quarto dei partecipanti all'Assemblea aventi diritto di voto.
- (2) La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale.
- (3) Le elezioni hanno sempre luogo con votazione a scrutinio segreto.
- (4) Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono separatamente e nell'ordine, dopo l'elezione del Presidente, si elegge il vice-presidente, seguono i quattro Consiglieri ed infine i componenti del Collegio dei Revisori.
- (5) Ciascun rappresentante di Società Sportiva, di Ente Organizzatore o di Ente Aggregato associato deve indicare un solo nome per l'elezione del vice-presidente ed un solo nome di Consigliere per ognuna delle quattro categorie che partecipano all'attività della Lega.
- (6) Per il Presidente nella prima votazione è necessaria la maggioranza assoluta dei voti spettanti agli associati; nella votazione di ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti è eletto a Presidente quello che abbia riportato la maggioranza relativa dei voti espressi.
- (7) A vice-presidente è eletto colui che abbia riportato il maggior numero di voti nel relativo scrutinio e a Consiglieri sono eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti, nell'ambito delle rispettive categorie, nei relativi scrutini.
- (8) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino la maggioranza dei presenti, aventi diritto di voto, come risultanti all'atto della costituzione dell'Assemblea.

(9) Per modificare lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, aventi diritto di voto, come risultanti all'atto della costituzione dell'Assemblea.

(10) Per deliberare lo scioglimento della Lega e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

(11) Le deliberazioni regolarmente approvate sono obbligatorie per tutti gli associati e vincolano anche gli assenti ed i dissenzienti.

(12) Il verbale di ogni Assemblea deve essere depositato presso la Segreteria della Lega entro dieci giorni dalla data del relativo svolgimento.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a meno che il verbale sia redatto da Notaio.



ART. 16 - RICORSI

(1) Avverso la irregolarità della convocazione e dello svolgimento dell'Assemblea è ammesso ricorso, da parte degli associati, all'organo federale competente sui ricorsi relativi alle assemblee della Federazione Ciclistica Italiana, compresi i ricorsi in merito alla eleggibilità dei componenti degli organi direttivi della Lega.

ART. 17 - AMMINISTRAZIONE DELLA LEGA

(1) La Lega è amministrata dal Consiglio Direttivo

CAPO II - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 18 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

(1) Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) sei membri eletti:
 - il Presidente
 - un Vice-presidente
 - quattro Consiglieri
- b) un membro di diritto:
 - un Vice-presidente nominato dal Consiglio Federale della Federazione Ciclistica Italiana.

(2) Ciascuno dei Consiglieri eletti in caso di impossibilità a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo può farsi rappresentare da un suo delegato senza diritto di voto. Un'apposita delibera dell'organo direttivo dell'Associazione attesterà i pieni poteri di tale rappresentante permanente.

[Handwritten signatures]



- (3) Le cariche di Presidente e di Consigliere della Lega sono incompatibili con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblee Nazionali e Territoriali e con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del CONI, fatti salvi i membri di diritto. Le cariche di Presidente e di Vicepresidente sono inoltre incompatibili con i tesserati nei ruoli della Società Sportiva, degli Enti Organizzatori e degli Enti aggregati o nei ruoli tecnici degli atleti e dei direttori sportivi.
- (4) I dirigenti italiani facenti parte del Consiglio Direttivo dell'U.C.I. e dell'Organismo professionistico dell'U.C.I. partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo della Lega con diritto di parola e non di voto.

[Handwritten signature]

ART. 19 - ATTRIBUZIONI

- (1) Il Consiglio Direttivo resta in carica per quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
- (2) Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Lega. In particolare il Consiglio Direttivo:
- a) delibera le modalità di attuazione degli indirizzi programmatici di attività fissati dall'Assemblea;
 - b) nomina il Segretario della Lega;
 - c) approva il Regolamento Organizzativo, che disciplina tempi e modi relativi all'organizzazione dell'attività della Lega e degli associati, compreso il tesseramento;
 - d) nomina i componenti delle Commissioni;
 - e) appronta la relazione morale, tecnica e finanziaria;
 - f) provvede alla fine di ogni esercizio alla formazione del rendiconto consuntivo;
 - g) delibera la proposta di calendario delle gare italiane su strada che figurano nel calendario internazionale dell'U.C.I. e cura il calendario delle gare nazionali su strada e di quelle a ingaggio riservate ai corridori professionisti;
 - h) fissa annualmente l'ammontare delle ammende previste per le infrazioni al Regolamento organizzativo;
 - i) delibera sulle richieste di associazione, di recesso e sulla revoca quando prescritta;
 - l) determina i coefficienti di voto necessari per garantire l'effettiva parità complessiva dei voti assegnati alla categoria delle Squadre rispetto a quella degli Organizzatori;
 - m) può nominare uno o più procuratori speciali per determinati atti o categorie specifiche di atti, ad eccezione di quanto per legge non possa essere delegato.
 - n) svolge ogni altra attribuzione demandata dagli associati.

ART. 20 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

- (1) Il Consiglio Direttivo è convocato almeno quattro volte l'anno.



- (2) Esso, inoltre, si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti.
- (3) La convocazione ha luogo per iscritto, a mezzo telegramma, e-mail o telefax, con un termine di preavviso di almeno tre giorni. Per gravi ed effettivi motivi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo telefono con termine di preavviso ridotto a 48 ore.
- (4) Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
- (5) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo si intendono approvate se abbiano riportato un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti alla riunione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- (6) Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa con diritto di parola e non di voto il Segretario della Lega, che ne redige il verbale.
- (7) Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo esperti che possano esprimere pareri sugli specifici argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 21 - DECADENZA

- (1) Nel caso in cui per dimissioni, anche non contemporanee, o per qualsiasi altra causa, venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea oppure nel caso di mancata approvazione della relazione morale, tecnica e finanziaria da parte dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo decade. Il Presidente convoca, entro quaranta giorni, un'Assemblea elettiva per il rinnovo dell'intero Consiglio Direttivo, che dovrà svolgersi entro i successivi venti giorni.
- (2) Il Consiglio Direttivo decaduto resta in carica fino allo svolgimento delle nuove elezioni, esclusivamente per espletare l'attività corrente.
- (3) Nel caso di dimissioni o di impedimento definitivo ovvero nel caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno dei componenti eletti dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, purché questi abbia riportato almeno la metà dei voti ottenuti dall'ultimo eletto. In difetto di tale presupposto, per ricoprire il posto rimasto vacante è necessaria la convocazione entro quaranta giorni di un'Assemblea che dovrà svolgersi entro i successivi venti giorni.

Handwritten signature/initials on the left margin.

Handwritten signature: Paolo Storti
Handwritten signature: Claudio Buzzelli

Handwritten signature: [Illegible]
Handwritten signature: [Illegible]

CAPO V - IL SEGRETARIO

ART. 25 - IL SEGRETARIO

- (1) Il Segretario, in esecuzione delle delibere adottate dagli organi associativi, ha il compito di curare l'amministrazione e l'organizzazione della Lega.
- (2) Il Segretario dirige e coordina l'attività degli uffici della Segreteria, rispondendo direttamente al Presidente del proprio operato.
- (3) Il Segretario partecipa alle riunioni di tutti gli organi collegiali della Lega, con diritto di parola e non di voto.
- (4) Il Segretario è il depositario degli atti ufficiali, dei verbali dei suoi organi e dell'archivio della Lega.



CAPO VI - IL COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 26 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

- (1) Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente, eletti dall'Assemblea. I componenti devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
- (2) Sono eletti come effettivi i primi tre nella graduatoria e supplente quello risultato successivamente in graduatoria.
- (3) Ciascun associato ammesso al voto potrà indicare non più di due nomi per l'elezione del Collegio.
- (4) I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- (5) Il Collegio dei Revisori è presieduto dal componente che ha riportato il maggior numero dei voti nelle elezioni tenute dall'Assemblea della Lega.
- (6) La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica di Lega, di Società Sportiva, di Ente Organizzatore o di Ente Aggregato associato. E' inoltre incompatibile con qualsiasi carica federale eletta dalle Assemblee Nazionali e Territoriali e con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del CONI, fatti salvi i membri di diritto.
- (7) Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria della Lega e riferisce all'Assemblea sul suo andamento con apposita relazione da redigersi ai termine di ogni esercizio.

Handwritten signature or scribble on the left margin.

Handwritten signature: Piero Oldani
 Lega Nazionale Professionistica

Handwritten signature: Claudio Bussacchi

Handwritten signature: Stefano...
 Segretario



CAPO VII - GLI ORGANI OPERATIVI E CONSULTIVI

ART. 27 - LA COMMISSIONE TECNICA

- (1) La Commissione Tecnica è composta da un Presidente e quattro componenti.
- (2) Il tecnico responsabile delle squadre nazionali su strada professionisti partecipa ai lavori della Commissione Tecnica.
- (3) La Commissione Tecnica, nella sua prima riunione, provvede alla nomina del vice-presidente vicario con il compito di sostituire il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, e del Segretario.
- (4) La Commissione Tecnica può avvalersi, in caso di necessità, di ispettori appositamente incaricati, previa autorizzazione nominativa del Consiglio Direttivo.
- (5) La Commissione Tecnica:
 - a) approva i programmi delle gare su strada organizzate dagli Enti associati alla Lega;
 - b) sulla base della proposta degli Organizzatori, presenta al Consiglio Direttivo uno schema del calendario delle corse che si svolgono sul territorio nazionale;
 - c) riferisce al Presidente ed al Consiglio Direttivo in merito allo svolgimento delle gare iscritte nel calendario nazionale ed internazionale sul piano tecnico ed organizzativo;
 - d) propone modifiche al Regolamento Tecnico nazionale e internazionale da sottoporre agli organi competenti;
 - e) verifica l'idoneità dei programmi tecnici e dei percorsi delle gare inserite nel calendario internazionale, riferendone agli organi direttivi;
 - f) formula proposte al Consiglio Direttivo della Lega per il miglioramento e lo sviluppo dell'attività professionistica;
 - g) riferisce al Consiglio Direttivo sull'osservanza delle norme delle gare inserite nel calendario;
 - h) adempie ad ogni altro incarico affidato dal Consiglio Direttivo.

ART. 28 - COMMISSIONE ASSOCIAZIONE E TESSERAMENTO

- (1) La Commissione Associazione e Tesseramento è composta da un Presidente e da due componenti.
- (2) La Commissione ha il compito di esaminare ed istruire le richieste di associazione e di rilascio delle licenze dei professionisti nel rispetto della normativa vigente.

063220459

- (3) La Commissione esprime al Consiglio Direttivo il proprio parere non vincolante sulle richieste sottoposte al suo esame.

ART. 29 - COMMISSIONE VERIFICA POTERI

- (1) La Commissione Verifica Poteri è composta da un Presidente e da due componenti ed è nominata di volta in volta in occasione dell'Assemblea.
 (2) Alla Commissione è attribuito il compito di verificare la legittimazione dei presenti a partecipare all'Assemblea e ad esprimere il voto.



ART. 30 - ALTRE COMMISSIONI

Il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni o Gruppi di Lavoro per lo studio di materie di specifico interesse per il ciclismo professionistico, determinandone i compiti e nominandone i componenti.

TITOLO IV - ORGANI DI GIURISDIZIONE

ART. 31 - COLLEGIO ARBITRALE

- (1) Il Collegio Arbitrale è competente a dirimere le vertenze insorte tra gli associati della Lega.
 Le controversie tra associati della Lega o tesserati appartenenti a categorie professionistiche con affiliati o tesserati appartenenti al settore dilettantistico sono attribuite alla competenza del Collegio Arbitrale federale.
 (2) Esso è composto da un Presidente e da due membri effettivi.
 (3) Il Presidente è nominato dal Presidente della Lega ed è scelto tra le persone indicate nell'apposito elenco approvato dal Consiglio Direttivo della Lega.
 (4) I membri del Collegio sono designati da ciascuna delle parti della controversia.
 (5) Nel caso di mancata designazione degli Arbitri ad opera della parte nel termine di sette giorni, decorrente dalla data di comunicazione della richiesta formulata dal Presidente della Lega a mezzo raccomandata a.r., quest'ultimo procederà autonomamente alla necessaria designazione.

ART. 32 - COMPETENZA DEL COLLEGIO ARBITRALE

Lega Ciclismo Professionistico

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] Statuto

063220459



- (1) I componenti del Collegio Arbitrale, su mandato congiunto delle parti, provvedono alla regolamentazione del conflitto di interessi in atto tra le parti stesse e dirimono le controversie devolute alla loro competenza, nella veste di amichevoli compositori, inappellabilmente e senza l'osservanza delle formalità previste dal codice di procedura civile.
Il Collegio Arbitrale decide nel termine massimo di 60 giorni, decorrente dalla data della nomina del Presidente, salvo i casi di forza maggiore riconosciuti dal Presidente della Lega.
- (3) Le decisioni del Collegio Arbitrale sono inappellabili.
- (4) Il lodo deve essere depositato, munito di sufficiente motivazione, presso la Segreteria della Lega a cura del Presidente del Collegio, per l'esecuzione entro dieci giorni dalla sottoscrizione di esso.
- (5) La mancata esecuzione del lodo da parte del soccombente integra una ipotesi di infrazione disciplinare.

ART. 33 - GIUSTIZIA SPORTIVA

- (1) La Lega, in quanto Ente riconosciuto dalla FCI è soggetta alla giustizia sportiva federale

TITOLO V - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

ART. 34 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

- (1) La gestione della Lega è suddivisa in esercizi annuali, che hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre.
- (2) Gli eventuali avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti nell'attività associativa.
- (3) Il consuntivo della gestione è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 35- ENTRATE ED USCITE

- (1) Le entrate della Lega sono costituite:
- a) dalla quota associativa e da ogni altra quota o contributo che l'Assemblea o il Consiglio Direttivo avrà stabilito a carico degli associati;
 - b) dalla percentuale sull'incasso, al netto delle imposte, su tutte le manifestazioni con ingresso a pagamento organizzate dagli associati nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;

063220459

- c) dal contributo periodicamente concordato con l'Ente Organizzatore, con riferimento anche ai contratti di cessione dei diritti televisivi sulle manifestazioni inserite nel calendario, per sostenere le spese di attività della Lega;
- d) dalle ammende ovvero da ogni altra sanzione di carattere patrimoniale inflitta agli associati per infrazione da essi commesse;
- e) da contributi di ogni natura ovvero da qualsiasi altro provento od introito che a qualunque titolo pervenga alla Lega, compresi gli utili da partecipazioni.

Le somme incassate per ammende inflitte ai corridori per infrazioni di carattere tecnico rimarranno devolute all'assistenza dei corridori stessi, secondo le determinazioni adottate dal Consiglio Direttivo su proposta dell'A.C.C.P.I. e di quanto deliberato dal consiglio federale della F.C.I.

(3) Le uscite sono costituite:

- a) dalle spese di funzionamento, che sono effettuate dal Segretario della Lega, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo;
- b) dalle spese di carattere patrimoniale, che sono effettuate dal Segretario della Lega previa delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI - DOVERI DEGLI ASSOCIATI E DEI TESSERATI

ART. 36 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

- (1) Con l'associazione, le Società Sportive, gli Enti Organizzatori e gli Enti aggregati assumono per loro e per i propri dirigenti, tecnici, corridori, soci, collaboratori e dipendenti l'obbligo di rispettare quanto previsto dal presente Statuto, nonché di osservare le norme regolamentari della Lega e le altre norme, deliberazioni e disposizioni adottate dagli organi competenti.
- In particolare si obbligano a:
- a) astenersi dal promuovere l'intervento di qualsiasi Autorità o Ente, estranei alla Lega o alla F.C.I., salvo previa specifica autorizzazione rilasciata dal Consiglio Direttivo;
- b) non avvalersi della stampa o di altro mezzo di pubblica diffusione per esprimere giudizi lesivi della reputazione degli Organi della Lega, ovvero delle persone che li rappresentino o di persone comunque operanti nell'ambito della Lega;
- c) rispondere alle convocazioni degli Organi di Giustizia federale, comunicando tempestivamente, in caso di impossibilità a comparire, all'Ufficio competente il loro impedimento;
- d) adempiere a tutte le obbligazioni assunte nei confronti di altri tesserati ovvero di terzi estranei alla Lega nell'ambito dell'attività ciclistica;

Lega Ciclista Professionisti

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

063220459



- e) osservare, costantemente ed in qualunque circostanza, una condotta conforme ai principi della lealtà e della rettitudine nonché della correttezza morale in tutti i rapporti concernenti l'attività di Lega, sociale ed economica in genere;
 - f) portare immediatamente a conoscenza dei propri tesserati tutti i provvedimenti adottati a loro carico, nonché le convocazioni degli Organi di Giustizia federali, la cui comunicazione sia stata effettuata presso la loro sede sociale.
- (2) In particolare gli organismi che si avvalgono delle prestazioni di corridori professionisti così come definiti dalla legge 23.03.1981 N°91 si obbligano a:
- a) svolgere attività agonistica nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi;
 - b) assicurare ai propri corridori la necessaria assistenza tecnica, gestionale, morale, assicurativa e medico-sportiva, secondo le norme vigenti;
 - c) avvalersi, nella stipulazione dei contratti di lavoro con i propri corridori, del modello-tipo di contratto predisposto dalla Lega, secondo l'accordo collettivo;
 - d) mettere a disposizione della Squadra Nazionale i corridori che fossero loro richiesti per la preparazione e l'effettuazione di gare a carattere internazionale, in Italia ed all'estero.

ART. 37 - DOVERI DEI TESSERATI

- (1) I tesserati sono obbligati alla generale osservanza delle norme federali e della Lega, ed in particolare a:
 - a) accettare tutte le decisioni, deliberazioni o disposizioni adottate dai competenti Organi federali o di Lega, astenendosi dal promuovere l'intervento di qualsiasi Autorità, Ente estranei alla F.C.I. o alla Lega, salvo previa specifica autorizzazione rilasciata dal Consiglio Federale.
 - b) non avvalersi della stampa o di altro mezzo di pubblica diffusione per esprimere giudizi lesivi della reputazione degli Organi federali o della Lega, ovvero delle persone che li rappresentino o di persone comunque operanti nell'ambito federale;
 - c) rispondere alle convocazioni degli Organi di Giustizia federali, comunicando tempestivamente, in caso di impossibilità a comparire, all'Ufficio competente il loro impedimento;
 - d) adempiere a tutte le obbligazioni assunte nei confronti di altri tesserati ovvero di terzi estranei alla F.C.I. o alla Lega nell'ambito dell'attività ciclistica;
 - e) osservare, costantemente ed in qualunque circostanza, una condotta conforme ai principi della lealtà e della rettitudine nonché della correttezza morale in tutti i rapporti concernenti l'attività federale, di Lega, sociale ed economica in genere.

ART. 38- COMMISSARIAMENTO E SCIoglIMENTO DELLA LEGA

- (1) La FCI avrà la facoltà di deliberare il commissariamento o lo scioglimento della Lega in caso di mancata osservanza, da parte del Consiglio Direttivo della

063220459

Lega., delle leggi dello Stato, delle norme fiscali e di tutela del lavoro, della normativa sportiva e delle norme federali o in caso di conclamata impossibilità di funzionamento degli Organi direttivi della Lega

ART. 39 - LIQUIDAZIONE DELLA LEGA

- 
- (1) Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Lega, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione nominando il liquidatore e determinandone i poteri.
 - (2) Gli eventuali avanzi che dovessero residuare saranno devoluti alla F.C.I. per fini di pubblica utilità sportiva.
 - (3) Con la volontà concorde di tutti gli associati può essere revocato lo stato di liquidazione.

ART. 40 - NORMA DI RINVIO

- (1) Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, trovano applicazione le norme contenute nel Regolamento Organizzativo della Lega e, in mancanza, nello Statuto della FCI e nel codice civile.

OOOOO

Antonio Mazzocca N.R.
Antonio Santo N.R.
Antonio Succi N.R.
Antonio De Poli N.R.

DECRETO
del Commissario *ad Acta*

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

- I) **L'art. 8, comma 7** (*"Il diritto di voto spetta agli associati alla data di convocazione dell'Assemblea"*), è così sostituito:

7. "Il diritto di voto spetta agli Associati alla data di convocazione dell'Assemblea che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea medesima, a condizione che nel periodo di anzianità di affiliazione abbiano svolto effettiva attività sportiva in relazione alle gare del ciclismo professionistico".

- II) **L'art. 8, comma 8** (*"L'attribuzione dei voti agli associati avviene nel rispetto del principio di parità elettorale della categoria delle Squadre con quella degli Organizzatori"*), è così sostituito:

8. **"Ciascun Associato avente diritto esprime un voto. In aggiunta al voto di base è attribuito un ulteriore voto:**

-agli Associati Enti Organizzatori che abbiano organizzato, nei dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, gare del ciclismo professionistico internazionale classificate dall'U.C.I. "world tour";

-agli Associati Società Sportive qualificate dall'U.C.I. "world tour".

- III) **L'art. 8, comma 9** (*"Prima di procedere alla convocazione di un'Assemblea di Lega, il Consiglio Direttivo pubblica l'elenco degli associati aventi diritto di voto, divisi nelle due categorie e determina i coefficienti di voto necessari per garantire l'effettiva parità complessiva dei voti assegnati a ciascuna delle due categorie"*), è così sostituito:

"Dopo la convocazione di un'Assemblea di Lega, il Consiglio Direttivo pubblica, almeno 48 ore prima della celebrazione della stessa, l'elenco degli Associati, Enti e Società sportive, aventi diritto ad un voto ulteriore rispetto a quello di base".

- IV) **L'art. 19, comma 2, lett. L)**, (*"determina i coefficienti di voto necessari per garantire l'effettiva parità complessiva dei voti assegnati alla categoria delle Squadre rispetto a quella degli Organizzatori"*), è così sostituito:

"determina l'elenco degli Associati, Enti e Società sportive, aventi diritto – ai sensi dell'art. 8, comma 8 – ad un voto ulteriore rispetto a quello di base.

